



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2014:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/02/2015,
vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
opposto;

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *“Il giudice istruttore, su istanza
dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile,
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”*;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi che possono condurre alla
sospensione ex art. 649 c.p.c.: il rapporto trae fonte dal contratto del 1997,
circostanza taciuta in sede monitoria, e risulta regolato da contratto contenente
previsione anatocistica nulla: ciò importa necessità di ripetizione dell'indebito con
conseguente illiquidità del credito della banca; l'eccezione di prescrizione non
appare

allo stato idonea a paralizzare tale domanda considerato come la prima sia formulata
in comparsa depositata il giorno prima dell'udienza; in ogni modo il conto risulta
affidato ab origine; peraltro, il saldo iniziale risultante a debito è negativo, con la
conseguenza che lo stesso deve essere riportato a zero;
rilevato che la mediazione è stata già attivata

P.Q.M.

sospende l'esecutorietà del decreto opposto ex art. 649 c.p.c.;

rinvia all'udienza del 24.6.2015 ore 10.30.

Si comunichi.

Rimini, 14.3.2011

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi

Firmato
Da: FILANTI
FIORELLI
A:
Emesso
Da: POSTEC
OM CA2
Serial#: c3079 -
Firmato
Da: BERNAR
DI
DARIO
Emesso
Da: POSTEC
OM CA2
Serial#: c5ad1

